



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-BORSA DI STUDIO”

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2010-2011

Articolo 1 Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a:
 - a) frequenza (sono comprese, oltre alle tasse di iscrizione e di esame, le rette ed i contributi alle scuole per i corsi ordinari di studio, per i corsi complementari, per le attività di arricchimento formativo, per i viaggi di istruzione e per le spese di convitto);
 - b) trasporto pubblico per raggiungere la scuola (sono escluse le spese per l'uso di mezzi privati di trasporto);
 - c) mensa;
 - d) sussidi scolastici (ad esempio: attrezzature e materiale vario necessari per le esigenze didattiche ed utilizzati nell'ambito scolastico; sono esclusi i libri di testo, in quanto contemplati in altra diversa e specifica normativa),
che il richiedente ha già sostenuto, o che prevede di sostenere, per lo studente, in riferimento all'anno 2010-2011.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere concesso, se sussistono, cumulativamente, i requisiti di seguito indicati, relativi al richiedente, allo studente ed alla spesa.
2. Il richiedente deve:
 - a) essere una persona fisica;
 - b) essere iscritto all'anagrafe tributaria;
 - c) avere il domicilio fiscale in Italia;
 - d) appartenere, alternativamente, ad una delle seguenti categorie:
 - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - e) avere, unitamente al suo nucleo familiare, un I.S.E.E. inferiore od uguale ad €12.405,09; il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999; la certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010;
 - f) nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria: possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

3. Lo studente deve:
- a) al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - 1) scolastiche statali: primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
 - 2) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
 - 3) formative accreditate dalla Regione del Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;
 - b) avere la residenza nella Regione Veneto;
 - c) ad esclusione dei soli studenti della classe I della scuola primaria, aver conseguito, al termine dell'anno scolastico-formativo 2009-2010, un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I grado], a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate);
il voto medio finale è dato dalla media aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle singole materie (compresa la condotta), contenuti nell'ultima valutazione dell'anno 2009-2010.
4. La spesa di cui all'articolo 1 deve essere uguale o superiore ad €51,65.

Articolo 3 Criteri di priorità

1. In riferimento agli studenti della classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:
 - a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore;
 - b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata;
 - c) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.
2. In riferimento agli studenti di tutti gli altri livelli scolastici diversi dalla classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:
 - a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha conseguito il voto medio finale maggiore;
 - b) in caso di parità di voto medio finale, il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore;
 - c) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - d) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.

Articolo 4 Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i 3 livelli di istruzione, in base al dato storico del numero di beneficiari per singolo livello di istruzione dell'anno 2009-2010, come segue:
 - a) Istituzione scolastica primaria - classe I: € 368.000,00;
 - b) Istituzione scolastica primaria - classi II, III, IV e V: €1.475.000,00;
 - c) Istituzione scolastica secondaria di I grado: €1.568.000,00;
 - d) Istituzione scolastica secondaria di II grado ed Istituzione formativa (3 anni): €1.776.000,00.

2. Nell'ipotesi in cui residuino risorse relative ad un livello di istruzione, queste saranno ripartite tra gli altri livelli di istruzione secondo la proporzione di cui al comma 1.

Articolo 5
Importi delle borse di studio

1. Il contributo è concesso per 3 importi fissi, corrispondenti ai 3 livelli di istruzione, come segue:
 - a) Istituzione scolastica primaria: €200,00;
 - b) Istituzione scolastica secondaria di I grado: €250,00;
 - c) Istituzione scolastica secondaria di II grado:
ed Istituzione formativa (3 anni): €300,00.

Articolo 6
Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Articolo 7
Procedimento

1. Il richiedente, dal 01/10/2010 al 02/11/2010 (ore 12.00 - termine perentorio):
 - a) compila ed invia via web la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
 - b) si reca presso il Comune di residenza dello studente ed esibisce:
 - documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente),
 - numero identificativo della domanda;
 - se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;oppure spedisce a mezzo posta, al Comune di residenza dello studente:
 - copia del documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente);
 - un foglio, con scritto il numero identificativo della domanda;
 - se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;(in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche semplice, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
2. Il Comune:
 - a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
 - b) dal 01/09/2010 al 30/09/2010, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la "DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB "BUONO-BORSA DI STUDIO WEB", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb>, nella parte riservata al SINDACO;
 - c) dal 01/10/2010 al 30/11/2010, svolge l'istruttoria informatica delle domande, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:

- <http://www.regione.veneto.it/struzione/buonoborsadistudioweb>, nella parte riservata al COMUNE;
- d) dal 15/12/2010, visualizza le risorse assegnate dalla Regione per il pagamento dei contributi ai beneficiari, entrando nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/struzione/buonoborsadistudioweb> cliccando sul link "Accedi a Risorse assegnate";
 - e) paga i contributi ai beneficiari;
 - f) mantiene nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.

3. La Regione:

- a) entro il 15/12/2010, assegna i contributi ai beneficiari selezionati dal Comune ed assegna ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari;
- b) dal 16/12/2010, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/struzione/buonoborsadistudioweb>, link "Accedi a Risorse assegnate";
- c) trasferisce ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari; (per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione terrà conto delle economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti).

Articolo 8

Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal Modulo web di domanda;
- b) non essere il richiedente una persona fisica;
- c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
- d) la carenza della dichiarazione di iscrizione all'anagrafe tributaria del richiedente;
- e) la carenza della dichiarazione di domicilio fiscale in Italia del richiedente;
- f) la carenza della dichiarazione di essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
- g) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza della dichiarazione del possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento della compilazione ed invio via web della domanda;
- h) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
- i) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
- j) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria) la carenza della dichiarazione del voto medio finale dello studente di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera c);
- k) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
- l) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
- m) la carenza della dichiarazione della spesa di cui al precedente articolo 1 uguale o superiore ad € 51,65;
- n) la compilazione e l'invio via web, da parte del richiedente, della domanda, oltre il termine perentorio del 02/11/2010 (ore 12.00) ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 7, comma 1, lettera a);
- o) l'esibizione, da parte del richiedente, del proprio documento di identità/riconoscimento valido, del numero identificativo della domanda e, se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria, della copia del proprio titolo di soggiorno efficace e valido al momento dell'esibizione, al Comune di residenza dello studente, o la spedizione a mezzo posta, al Comune di residenza dello studente, della copia del documento di identità/riconoscimento

valido (del richiedente), del foglio, con scritto il numero identificativo della domanda e, se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria, della: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, oltre il termine perentorio del 02/11/2010 (ore 12.00) (vedi articolo 7, comma 1, lettera b);

- p) non essere il richiedente iscritto all'anagrafe tributaria;
 - q) non avere il richiedente il domicilio fiscale in Italia;
 - r) non essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - 1) uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - s) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza di un proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento dell'assegnazione del contributo;
 - t) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
 - u) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
 - v) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €12.405,09;
 - w) il non sostenimento della spesa di cui all'articolo 1, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - x) la spesa di cui all'articolo 1 di importo inferiore ad €51,65;
 - y) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria) il conseguimento di un voto medio finale dello studente inferiore a quelli stabiliti dal precedente articolo 2, comma 3, lettera c).
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 9

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

- 1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
- 2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 10

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

- 1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
 - a) certificazione del calcolo dell'I.S.E.E.;
 - b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
 - c) documentazione della spesa sostenuta;
 - d) certificazione del voto medio finale conseguito.
- 2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.